



## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

**MILANO – Linee di indirizzo per l’esposizione di mezzi pubblicitari (sia temporanei che definitivi) con riferimento all’art. 49 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ad esclusione della pubblicità su ponteggi (art. 49 c. 3)**

Questa Soprintendenza, al fine di mantenere una opportuna omogeneità di trattamento nei confronti degli operatori di settore ed al contempo salvaguardare gli ambiti monumentali come disposto dell’art. 49, cc. 1 e 2 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio –, propone le seguenti disposizioni:

- cartelli o altri mezzi di pubblicità temporanei
  - sono tacitamente autorizzati i cartelli/vetrofanie con le scritte “affittasi” e “vendesi” che non superino il formato A2, contraddistinti da colori tenui e centrati sulla singola vetrina;
  - si devono intendere generalmente accoglibili tutte quelle installazioni consistenti in vetrofanie, pannellature etc. purché rispettino il confine “architettonico” dettato dalle aperture (porte e finestre); la scelta dei colori predominanti dovrà escludere i colori troppo accesi (rosso, arancio, giallo etc.) privilegiando invece colori pastello o neutri (es. grigio, beige ...);
  - proiezioni su edifici: sono ammesse su prospetti di edifici non sottoposti a disciplina di tutela monumentale per un periodo massimo di 9 gg. al mese; in caso di maggiore durata sarà necessario acquisire specifica autorizzazione. *In via del tutto eccezionale, in occasione di eventi di particolare rilevanza ed incidenza sul tessuto sociale ed economico delle città e dei territori, per un tempo limitato, si ritiene possibile l’autorizzazione di proiezioni anche con contenuti pubblicitari, su facciate di immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (cfr. Circolare della DG ABAP 39/2023), autorizzazione in ogni caso da acquisire;*
- cartelli o altri mezzi di pubblicità permanenti
  - all’interno del Municipio 1: non sono autorizzate nuove insegne a bandiera – intendendosi per nuove anche quelle derivanti da sostituzione per subentro di altro esercizio –, ad eccezione di quelle da esporsi per legge (farmacia, tabacchi etc.); tale prescrizione è da estendersi agli altri Municipi per i soli edifici sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché a corso Buenos Aires, via P. Sarpi e corso Vercelli quali assi a forte vocazione commerciale in cui tutelare il pubblico decoro (art. 52 del D. Lgs. 42/2004);
  - non sono autorizzate esposizioni pubblicitarie (impianti *led*, murali) che interessino spazi liberi tra finestre e/o che si sovrappongano ad elementi di facciata; la sola eccezione può essere costituita da murali artistici (esclusi dunque quelli a carattere commerciale) il cui soggetto tenga in considerazione le aperture esistenti, in modo tale che le stesse diventino a tutti gli effetti parte della rappresentazione; è consentita la posa di *banner*, striscioni, standardi paralleli alla facciata in numero massimo di 2 per prospetto, purché non prevaricanti la composizione architettonica; per un numero superiore di *banner* è necessario acquisire specifica autorizzazione;
  - impianti *led*: sono da escludere in copertura negli ambiti monumentali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: piazza Duomo, piazza S. Babila, piazza Castello e piazza Beltrami, S. Lorenzo e Sant’Eustorgio/Vetra); in altri contesti si preferiranno quelli collocati sulla copertura piana degli edifici piuttosto che sugli spioventi; le proroghe degli impianti esistenti dovranno sempre essere valutate attentamente, privilegiando la loro ricollocazione in ambiti di minor criticità; *non è consentita l’installazione di impianti pubblicitari a LED in diretta aderenza a prospetti di*



*immobili vincolati, ovvero non montati su ponteggi finalizzati agli interventi di restauro (cfr. Circolare della DG ABAP 39/2023);*

- vetrofanie: non dovranno occupare più del 30% della vetrina/finestra (luce architettonica);
- schermi: non dovranno occupare più del 30% della vetrina/finestra (luce architettonica) e saranno collocati internamente ad una distanza non minore di 1 metro rispetto al filo della vetrina/finestra;
- targhe ed insegne di attività professionali collocate a lato dei portoni d'ingresso: dovranno rispettare l'eventuale apparato decorativo delle facciate (es., la presenza di bugne) nonché essere simili per materiale e dimensioni a quelle già eventualmente esistenti ed autorizzate; per edifici tutelati ai sensi della Parte II è necessario acquisire specifica autorizzazione;
- tende solari: in generale dovranno essere collocate entro la luce di finestre e/o vetrine; non sono quindi assentibili le tende che, per larghezza, occupano le luci di più finestre e/o più vetrine; sarà altresì necessario tener conto della composizione architettonica complessiva dei fronti su cui andranno a collocarsi; per edifici tutelati ai sensi della Parte II è necessario acquisire specifica autorizzazione.

La presente comunicazione annulla le precedenti sui medesimi temi e costituisce parere-quadro di riferimento per i casi specifici sopra riportati. Le istanze ricevute da codesto Ufficio coerenti con le presenti linee di indirizzo debbono intendersi automaticamente autorizzate nello spirito di una semplificazione procedurale.

**IL SOPRINTENDENTE**

*arch. Emanuela Carpani*

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 82/2005  
e successive modifiche)

MC/SB/NP